

I° WORKSHOP SULLO ZAFFERANO IN CAMPANIA

CNR DI AVELLINO – 20 LUGLIO 2018

Il decreto legislativo n.75/2018 sulle piante officinali

**Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima
trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge**

28 luglio 2016, n. 154.

Una legge attesa

- Superamento della legge n.99/1931
- Disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle P.O. – Elenco delle P.O. da definire con successivo decreto (art. 1, comma 2, 3)
- **la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali** sono considerate attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (com. 5)
- **operazioni di prima trasformazione (comma 4)**: attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche
- **ottenimento di oli essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola**, nel caso in cui quest'ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte
- **qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera** è considerata operazione di prima trasformazione



Attività escluse

- la coltivazione e la lavorazione delle **piante disciplinate dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope**, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
- **la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione** che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore
- **le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non confezionate**, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante (attività consentite ai farmacisti e a coloro in possesso del titolo di erborista)

Coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle P.O.

Art.2

Non necessaria alcuna autorizzazione

La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali sono consentite all'imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione,

La coltivazione e la raccolta delle piante officinali a scopo medicinale o per la produzione di sostanze attive vegetali è da effettuarsi in accordo alle « *Good Agricultural and Collection Practice (GACP)* »

Formazione e consulenza

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresì la formazione, l'aggiornamento professionale dell'imprenditore agricolo e l'attività di consulenza aziendale anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del Consiglio del 17 dicembre 2013.

A decorative border at the top of the slide features a close-up of lavender flowers in shades of purple and white, with a soft, slightly blurred background.

Prelievo, raccolta e prima trasformazione di piante officinali spontanee

Art. 3

L'attività è disciplinata dalle norme sulla protezione delle specie mediante il controllo del loro commercio, sulla valorizzazione e tutela della biodiversità, sulla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, sulla produzione ed etichettatura dei prodotti biologici :

- Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996
- Legge 1° dicembre 2015, n. 194, dalla legge 6 dicembre
- Legge n. 394 /1991
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997
- Reg. 834/2007



Piano di settore e tavolo tecnico

Art. 4.

Piano di settore della filiera delle piante officinali

Il Piano di settore è lo strumento programmatico strategico del settore

Art. 5.

Tavolo tecnico del settore delle piante officinali

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il tavolo tecnico del settore delle piante officinali, con compiti consultivi e di monitoraggio in materia di piante officinali

Registri varietali delle specie di P.O.

Art. 6.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono istituiti i registri varietali delle specie di piante officinali allo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali, per le categorie ammesse commercializzazione, del materiale riproduttivo o di propagazione delle singole specie che sono classificate sulla base delle caratteristiche riproduttive delle sementi e del materiale di propagazione

Il decreto definisce la procedura di certificazione delle sementi, conformemente a quanto previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, individua gli adempimenti richiesti per garantire la tracciabilità del materiale sementiero e di propagazione delle piante officinali e definisce le caratteristiche tecnologiche del materiale ammesso alla commercializzazione.

Marchi collettivi di qualità delle piante officinali

Art. 7.

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, **marchi** finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera delle piante officinali.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di **proporre un marchio unico di qualità** che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.

3. Al fine di fornire migliori garanzie sulla qualità della pianta coltivata e sugli *standard* qualitativi e di sicurezza del prodotto finito, sono incentivate la diffusione **e l'applicazione** nelle diverse fasi della filiera delle piante officinali **delle *Good Agricultural and Collection Practice* (GACP)**

A close-up photograph of lavender flowers in bloom, with a soft, out-of-focus background. The flowers are a vibrant purple color and are arranged in dense, elongated clusters on green stems.

Grazie per l'attenzione

lucia.coletta@regione.campania.it